

---

## NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

-----

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DISEGNO DI LEGGE

---

Il disegno di legge è articolato in sette titoli, che disciplinano in un testo organico la materia della bonifica integrale e il riordino dei Consorzi di bonifica.

Nel **TITOLO I - NORME GENERALI** sono enunciate le finalità del disegno di legge e fornite disposizioni che attengono all'ambito territoriale dei Consorzi; in particolare:

- (**Articolo 1**) Si indicano le finalità della promozione della bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, che concorre alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale, da attuare attraverso i Consorzi di bonifica (comma 1), nonché quella dell'adeguamento alle disposizioni normative statali in materia di bonifica e difesa del suolo (comma 2) e, infine, il riordino territoriale dei comprensori di bonifica, la riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi e il risanamento finanziario di essi (comma 3).
- (**Articoli 2 e 3**) vengono definiti i criteri per la revisione delle aree classificate di bonifica integrale, la modifica del comprensori e la ridefinizione dei perimetri consortili-(articolo 2), su ognuno dei quali opera un unico Consorzio (articolo 3).

Nel **TITOLO II - ATTIVITÀ DI BONIFICA E DI DIFESA DEL SUOLO. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, REALIZZAZIONE E GESTIONE** sono definite le attività di bonifica e quelle connesse di difesa del suolo e irrigazione e fornite disposizioni per pianificare, realizzare, mantenere e gestire le opere; più in dettaglio:

- (**Articolo 4**) Sono definite le finalità delle attività di bonifica e irrigazione e di quelle di difesa del suolo, nonché la missione istituzionale dei Consorzi di bonifica; si precisa, inoltre, che i finanziamenti fanno carico alle Direzioni Generali di rispettiva competenza in funzione della finalità prevalente.
- (**Articolo 5**) Viene specificato l'obbligo di predisporre, entro 12 mesi, i Piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio, dei quali viene indicato il contenuto e l'iter di approvazione o aggiornamento da parte della Giunta regionale (commi da 1 a 4 e comma 9), nonché i vincoli da tenere presenti per la predisposizione, l'efficacia dei Piani e le attività consentite nelle more dell'approvazione di essi (commi da 5 a 7), i cui costi sono posti a carico della Regione (comma 8).

- **(Articolo 6)** Ferma restando la funzione duplice svolta dalle opere di bonifica, che praticamente sempre sono preposte anche alla fondamentale funzione di difesa suolo, nell'ambito dei comprensori di bonifica sono definite le opere pubbliche di bonifica e irrigazione (comma 1), le quali dovranno essere inserite nel rispettivo catasto (comma 3) e quelle di difesa del suolo (comma 2); per le opere pubbliche di bonifica e irrigazione si prevede l'inclusione nel piano di classifica di cui all'articolo 15 e si prevede, inoltre, che la realizzazione di esse possa essere affidata ai Consorzi su concessione da parte della Regione o dello Stato (commi 4 e 5). Per tutte le opere già gestite dai Consorzi, questi provvedono alla manutenzione ordinaria, all'esercizio, alla vigilanza e alla polizia idraulica con spese a carico dei proprietari degli immobili che ne ricevono beneficio (comma 4). La Regione può affidare in concessione, ai Consorzi, ulteriori opere di difesa del suolo, da realizzare o già esistenti, corrispondendo agli stessi le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere (comma 5).

Nei commi 6 e 7 si prevede da parte della Giunta regionale la possibilità di finanziamenti in favore dei Consorzi; in particolare:

- (al comma 6 sono previsti *finanziamenti nei limiti delle disponibilità di bilancio annualmente assegnate a tali fini*): alla *lettera a)* si prevede la costituzione di un fondo di rotazione per le progettazioni da parte dei Consorzi di bonifica; alla *lettera b)* viene riproposto, sostanzialmente immodificato, il "contributo di gestione" attualmente vigente (art.10 L.R.4/2003, come modificato dalla L.R.38/2020), che ha già avuto attuazione con specifica deliberazione della Giunta regionale, la quale potrà dunque continuare ad essere applicata; alla *lettera c)* si prevedono finanziamenti di attività programmatiche, divulgative, di studio e di progettazione di servizi comuni, utili per il conseguimento degli obiettivi di interesse regionale perseguiti mediante i Consorzi di bonifica; alla *lettera d)* si prevede (in continuità con le vigenti norme – art.7, co.1, 2 e 3, L.R.4/2003 e art.20 Reg. reg.le 12/2011) che la Direzione Generale per la difesa del suolo effettui la programmazione, il coordinamento e il finanziamento degli interventi necessari a prevenire le esondazioni degli alvei, ancorché classificati di bonifica ai sensi del comma 1;
- (al comma 7) si modifica l'articolo 36, comma 12, della L.R.8/2008, prevedendo che il contributo ivi specificato, erogato dalla Regione ai Consorzi di bonifica, sia destinato a sopperire a particolari difficoltà gestionali e assicurare le spettanze al personale impegnato negli interventi di bonifica.

Infine, si dichiara la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità a fini espropriativi delle opere di cui al presente articolo (comma 8) e si prevede che gli Enti territoriali possano affidare ai Consorzi la manutenzione lungo i canali e i corsi d'acqua nonché la gestione delle opere idrauliche di difesa del suolo, per le parti di loro competenza, con oneri finanziari a carico degli stessi Enti (comma 9).

- **(Articolo 7)** Sono definite le opere di bonifica di competenza privata e fornite disposizioni per assicurarne la realizzazione.

Nel **TITOLO III - CONSORZI DI BONIFICA** sono specificati la natura giuridica e le funzioni dei Consorzi di bonifica, nonché il potere impositivo di cui sono titolari e disposizioni sugli Statuti consortili; in particolare:

- (**Articolo 8**) E' specificata la natura giuridica dei Consorzi di bonifica e l'obbligo di partecipazione ad essi, contribuendo alle spese, da parte dei proprietari di immobili che si trovano all'interno dei rispettivi comprensori.
- (**Articolo 9**) Sono dettagliate, rispetto a quanto già precisato all'articolo 6, ulteriori funzioni dei Consorzi di bonifica, che attengono, tra l'altro: ai compiti di Autorità di polizia idraulica (comma 2); agli utilizzi delle acque fluenti nei canali in gestione, purché compatibili con le norme vigenti in materia ambientale - D.Lgs.152/2006 s.m.i. (comma 3); all'utilizzo di fonti alternative e rinnovabili per la produzione di energia per la riduzione dei costi (comma 4); allo sviluppo del territorio rurale e alla salvaguardia territoriale e ambientale (commi da 5 a 10). Ai Consorzi sono riconosciuti i poteri espropriativi per le opere la cui realizzazione è affidata loro in concessione (comma 11). Infine, i Consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli (comma 12).
- (**Articolo 10**) E' data facoltà ai Consorzi di promuovere accordi di programma ai sensi del D.Lgs.267/2000 s.m.i.
- (**Articolo 11**) Viene precisato che i Consorzi svolgono le attività amministrative di competenza nel rispetto della legge n. 241/1990 s.m.i.
- (**Articolo 12**) Si precisa che i Consorzi di bonifica possono promuovere contratti di fiume di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 5.
- (**Articolo 13**) E' indicato il contenuto dello Statuto consortile e il procedimento di approvazione di esso (commi da 1 a 5); si prevede, infine, che entro sei mesi i Consorzi adeguino i loro Statuti e, in caso di inadempimento, la nomina di Commissari ad acta da parte della Presidente della Giunta regionale (comma 6).
- (**Articolo 14**) Dispone l'obbligo e le modalità di tenuta del catasto consortile.
- (**Articolo 15**) Definisce il contenuto e le modalità di approvazione del piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile.

Nel **TITOLO IV - ONERI DI BONIFICA** sono fornite disposizioni attinenti alla contribuzione, al beneficio di bonifica e al regime degli scarichi nei canali consortili:

- (**Articolo 16**) Definisce l'obbligo, per i proprietari di beni immobili ricadenti nel comprensorio consortile, del pagamento dei contributi dovuti ai Consorzi, nonché la natura di tali contributi e modalità per la riscossione di essi.
- (**Articolo 17**) Specifica in cosa consista il beneficio di bonifica (ovvero: di presidio idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua) e quali siano le spese dei Consorzi che vanno ripartite, in ragione del beneficio ottenuto, a carico dei consorziati.

- **(Articolo 18)** Stabilisce che coloro che utilizzano i canali consortili come recapito di scarichi devono contribuire alle spese dei Consorzi, con le modalità ivi specificate.

Nel **TITOLO V - ORDINAMENTO E PROCEDIMENTO ELETTORALE** sono specificati gli Organi consortili (**articolo 19**), i soggetti che hanno diritto al voto e le modalità di elezione (**articoli 20, 21, 22 e 23**), le cause di ineleggibilità e incompatibilità (**articolo 24**), la proroga degli organi (**articolo 25**); inoltre:

- **(Articolo 26)** Ferma restando la vigilanza esercitata dagli uffici regionali competenti per le materie della bonifica e della difesa del suolo, il presente articolo sottopone al controllo regionale gli atti, posti in essere dai Consorzi, di maggiore rilevanza (commi da 1 a 4). In caso di gravi irregolarità o inadempienze, la Regione può sciogliere gli organi di amministrazione sostituendoli temporaneamente con un Commissario straordinario, il cui incarico e il cui compenso sono sottoposti a limitazioni, finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi a questi assegnati (commi da 5 a 8), tra le quali: la proroga dell'incarico solo per giustificati motivi e l'impossibilità di rinnovare allo stesso soggetto l'incarico (comma 6).
- **(Articoli 27 e 28)** Sono fornite disposizioni per garantire la conoscibilità degli atti dei Consorzi da parte di chi ne abbia interesse e richiamare le altre attività richieste dalla legislazione vigente in materia di trasparenza e lotta alla corruzione.
- **(Articolo 29)** Si prevede l'assunzione, da parte dei Consorzi, di provvedimenti organizzativi per assicurare il controllo di gestione.
- **(Articoli 30 e 31)** Sono richiamate, per il risparmio idrico e anche per il riutilizzo delle acque reflue, le disposizioni statali vigenti e si prevedono, *nei limiti delle disponibilità di bilancio annualmente assegnate a tal fine*, finanziamenti destinati all'uso razionale e sostenibile della risorsa idrica; nei periodi di siccità, inoltre, si indica come prioritario, dopo il consumo umano, l'uso agricolo delle risorse idriche.
- **(Articolo 32)** Viene istituita e regolata la Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio, con compiti consultivi inerenti all'intervento pubblico in materia di bonifica integrale e di difesa del suolo.

Nel **TITOLO VI - RIORDINO TERRITORIALE DEI CONSORZI BONIFICA** sono fornite le seguenti disposizioni:

- **(Articolo 33)** Sono individuate le modalità da seguire nei casi in cui, all'esito della ridelimitazione operata ai sensi dell'articolo 2, si debba disporre la fusione di due o più Consorzi: la fusione è approvata dalla Giunta regionale (comma 5) e la costituzione dei Consorzi derivanti dalla fusione avviene con decreto presidenziale (comma 9). Sono inoltre fornite indicazioni volte a garantire l'operatività dei Consorzi anche nel corso del procedimento di fusione.
- **(Articolo 34)** Viene prevista la possibilità di accorpare Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario a Consorzi di bonifica i cui comprensori li comprendano almeno in parte. In ogni caso, all'esito dell'accorpamento, da concordare con il Consorzio di bonifica, restano a carico dei contribuenti del consorzio incorporato tutti gli oneri relativi alle rispettive opere.

**Nel TITOLO VII - NORME FINALI E NORME FINANZIARIE:**

- **(Articolo 35)** Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si dispone il rinvio alla legislazione vigente e si abroga la legge regionale n.4 del 2003 e il comma 8 dell'art.31 della legge regionale n.15 del 2002.
- **(Articolo 36)** Si individua la copertura finanziaria per le attività previste dalla legge, con relative variazioni di bilancio, e si dispone l'entrata in vigore di essa a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.